



COMITATO OLIMPICO NAZIONALE ITALIANO

ORGANISMI SPORTIVI DSA, EPS, AB

Provvedimento n. 12

del 15 aprile 2019

Oggetto: Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche "ARTETECA", CF 95013540638 – nullità iscrizione.

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** l'art. 7 del Decreto Legge n. 136/2004, convertito nella Legge n. 186/2004, secondo cui il CONI è unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società ed associazioni sportive dilettantistiche;
- VISTO** il "Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche" di cui alla delibera del Consiglio Nazionale n. 1574 del 18 luglio 2017;
- VISTO** l'art. 7 rubricato "Nullità delle iscrizioni", comma 1) del Regolamento per cui *"sono nulle le iscrizioni al registro delle Associazioni/Società che: a) abbiano il Codice Fiscale oppure il numero di Partita IVA, se obbligatorio, errato; b) all'esito dei controlli effettuati dal CONI sui dati e sulla documentazione presente nel Registro, non risulti dimostrato che l'Associazione/Società fosse in possesso fin dal momento dell'iscrizione di tutti i requisiti indicati all'art. 3"*;
- VISTA** la nota in data 24/09/2018 con la quale il Legale Rappresentante della "ASD ALL STARS NAPOLI", CF 95126920636, ha segnalato che in fase di riaffiliazione con la Federazione Italiana Atletica Leggera (FIDAL) per l'anno sportivo 2018, ha erroneamente indicato il CF **95013540638** appartenente alla associazione culturale "ARTETECA" della quale è sempre il Legale Rappresentante che, ovviamente, non possiede i requisiti per l'iscrizione al Registro, chiedendone, pertanto, la cancellazione;

- PRESO ATTO** che dal controllo nella piattaforma del Registro, con lo stesso codice affiliazione FIDAL NA958 risultano presenti le iscrizioni della ASD ALL STARS NAPOLI, CF 95126920636 e della ARTETECA CF 95013540638 conseguite, rispettivamente, in data 28/01/2010 e 06/02/2018;
- RILEVATO** che dal suddetto controllo è altresì emerso che la FIDAL, nel corso della medesima stagione sportiva 2018 e precisamente in data 06/06/2018, aveva trasmesso tramite WS il rinnovo dell'affiliazione della ASD ALL STARS NAPOLI, codice NA958;
- PRESO ATTO** della nota del 05/03/2019 con la quale la FIDAL, su richiesta del CONI, ha confermato l'erronea trasmissione, nell'anno 2018, dei dati identificativi della "**ARTETECA**" Codice Fiscale **95013540638**, provocando con ciò la sua illegittima iscrizione al Registro in data 06/02/2018;
- RITENUTO** che l'iscrizione effettuata dalla FIDAL per il soggetto con CF **95013540638** in data 06/02/2018, non è supportata da nessun rapporto di affiliazione e che, pertanto, è priva dei requisiti di cui all'art. 3 del Regolamento di Funzionamento, in precedenza citato,

DISPONE

- la nullità dell'iscrizione al Registro, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del Regolamento di Funzionamento del Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche, della "**ARTETECA**", CF **95013540638**;
- di comunicare tale disposizione all'Agenzia delle Entrate per le attività di competenza.

Segretario Generale
Carlo Mornati

